

Impresa

Il ddl è legge

Delitti contro l'ambiente: modificato il Codice penale

di Claudio Bovino - Avvocato in Milano

Sono cinque i nuovi delitti contro l'ambiente previsti nel Codice penale: il 19 maggio 2015 il Senato ha infatti approvato definitivamente il ddl n. 1345-B sui delitti ambientali, con 170 sì, 20 no e 21 astensioni. Evento atteso da più di vent'anni, l'introduzione nell'ordinamento dei c.d. "ecoreati" ha una portata storica per la tutela dell'ambiente in Italia. E così, il testo unificato delle proposte di legge recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" è stato licenziato dall'Aula, senza ricorrere alla fiducia, e senza i temuti insabbiamenti.

Si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ormai, per l'ingresso nell'ordinamento dei nuovi **delitti contro l'ambiente (ecoreati)** disciplinati dal testo unificato delle proposte di legge (A.C. 342-957-1814-B), definitivamente approvato, in seconda lettura, dal **Senato**.

In particolare, vengono introdotti nel libro II del Codice penale **cinque nuovi delitti** contro l'ambiente:

- 1) inquinamento ambientale;
- 2) disastro ambientale;
- 3) delitti colposi contro l'ambiente;
- 4) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti;
- 5) impedimento del controllo.

Come annunciato dal premier **Matteo Renzi** alcuni giorni fa, il Governo sarebbe stato pronto "a mettere la fiducia" pur di evitare che l'esame del testo ad opera del Senato si prolungasse, così come era stato in prima lettura. Ma non ce n'è stato bisogno ed è stato proprio lo stesso premier uno dei primi a commentare positivamente l'approvazione del ddl sugli ecoreati su Twitter: "È proprio #lavoltabuona". Gli ha fatto eco il ministro dell'Ambiente, **Gian Luca Galletti**, che a sua volta ha così 'cinguettato': "Storico! Da oggi reati contro #Ambiente sono puniti penalmente. Nell'interesse di cittadini onesti e imprese sane. Un vero passo di civiltà".

Analogha soddisfazione è stata espressa da Ermete Realacci, presidente della Commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici della Camera - "un provvedimento a lungo atteso che cambia in meglio l'Italia e ricorderemo nei prossimi anni" - e primo firmatario del testo legge per il PD, insieme a Salvatore Micillo (M5S) e Serena Pellegrino (Sel), ognuno primo firmatario delle singole proposte di legge poi riunite in un unico testo, il cui iter è stato seguito con grande partecipazione da decine di associazioni ambientaliste, comitati di cittadini e giuristi.

Disastro ambientale: perplessità

Il testo non comunque "perfetto" e rimangono ancora delle perplessità come, per esempio, quelle relative al fatto che venga previsto che il reato di **disastro ambientale** sia punibile - semplifichiamo - solo se cagionato "**abusivamente**". Ci si auspica, come più volte detto, che effettivamente, dopo l'entrata in vigore del provvedimento, tali parti siano emendate al più presto (sarebbe auspicabile, in verità, un DL contestuale al decreto sugli ecoreati).

Il decreto in sintesi

Il decreto si compone di tre articoli e, nel confermare le contravvenzioni previste dal Testo Unico dell'Ambiente (TUA, D.Lgs. n. 152/2006), introduce le seguenti novità nell'ordinamento italiano:

- inserisce nel codice penale un nuovo, autonomo Titolo, dedicato ai **delitti contro l'ambiente**, prevedendo disposizioni di coordinamento nello stesso codice e in leggi speciali;
- modifica il **Testo Unico Ambientale (TUA)**, in particolare, introducendo una specifica disciplina per l'estinzione degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale;

- inasprisce le **sanzioni** irrogabili per alcuni illeciti previsti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Il provvedimento introduce nel libro II del Codice penale cinque nuovi delitti contro l'ambiente, in pratica, un intero nuovo Titolo, il VI-bis tutto dedicato agli eco-reati (a sua volta costituito da 9 nuovi articoli del c.p., da 452-bis a 452-decies): inquinamento ambientale; disastro ambientale; delitti colposi contro l'ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo.

Solo due delle nuove fattispecie delittuose possono essere commesse per **colpa**:

- 1) il delitto di inquinamento ambientale (nuovo art. 452-bis del c.p.) e il delitto di disastro ambientale (nuovo art. 452-quater del c.p.).

In tali casi, in base al nuovo articolo 452-quinquies, le pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Una ulteriore diminuzione di un terzo della pena è prevista per il delitto colposo di pericolo ovvero sia quando dai comportamenti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater derivi il pericolo di inquinamento ambientale e disastro ambientale.

Di fatto, **nessun cambiamento** è stato apportato al testo in questo secondo passaggio al Senato - altrimenti, sarebbe stato necessario rinviarlo all'altro ramo del Parlamento - e viene così confermato l'articolato che è uscito dalla Camera. Il ddl n. 1345-B, infatti, era stato già approvato da entrambi i rami del Parlamento e da ultimo era stato modificato dalla Camera dei deputati.

Nel corso dell'esame in seconda lettura da parte della Camera, un po', come dire "a sorpresa", era stato

espunto dall'art. 1 del ddl la disposizione che introduceva l'art. 452-quaterdecies del codice penale, volto a punire con la reclusione da 1 a 3 anni l'illecita **ispezione di fondali marini**.

Più in particolare, questa fattispecie mirava a sanzionare l'utilizzo della tecnica dell'*air gun* o altre tecniche esplosive per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi (si tratta di

tecnica di ispezione finalizzata all'analisi della composizione del sottosuolo marino consistente, in sostanza, in spari di aria compressa ad alta intensità sonora, esplosi a determinata distanza l'uno dall'altro: a seguito degli "spari", vengono generate onde riflesse che consentono di estrarre dati sulla composizione dei fondali marini).

Nella seguente tabella si riassumono gli elementi essenziali dei soli nuovi delitti ambientali introdotti dal provvedimento.

Ecoreato	Definizioni e sanzioni	Note
----------	------------------------	------

Inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.)	<p>Il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.) punisce con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque, abusivamente, cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dello stato preesistente:</p> <ol style="list-style-type: none">1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (primo comma). <p>Il secondo comma dell'art. 452-bis, c.p. prevede un'ipotesi aggravata quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.</p> <p>Il reato di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter, c.p.) prevede per l'inquinamento ambientale aggravato dall'evento un catalogo di pene graduato in ragione della gravità delle conseguenze del delitto ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">- la reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni se dall'inquinamento ambientale derivi ad una persona una lesione personale (escluse le malattie di durata inferiore a 20 gg.: è il caso in cui la lesione personale è punibile a querela);- la reclusione da 3 a 8 anni se ne derivi una lesione grave; la reclusione da 4 a 9 anni se ne derivi una lesione gravissima;- la reclusione da 5 a 12 anni in caso di morte della persona. <p>Ove gli eventi lesivi derivati dal reato siano plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo, fermo restando tuttavia il limite di 20 anni di reclusione.</p>	
---	--	--

<p>Disastro ambientale (art. 452-<i>quater</i>, c.p.)</p>	<p>- raccogliendo l'auspicio formulato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 327/2008) in ordine alla tipizzazione di un'autonoma figura di reato, punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, abusivamente, cagiona un disastro ambientale.</p> <p>Il delitto è definito, alternativamente, come:</p> <ul style="list-style-type: none"> - un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; - un'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; - l'offesa all'incolumità pubblica determinata con riferimento sia alla rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione ambientale o dei suoi effetti lesivi, sia al numero delle persone offese o esposte al pericolo. <p>La nuova disposizione introdotta nel codice penale reca, infine, una clausola di salvaguardia "fuori dai casi previsti dall'articolo 434", in materia di crollo di costruzioni o altri disastri dolosi (cd. disastro innominato) che finora, in assenza del delitto di disastro ambientale, ha assolto ad una funzione di supplenza e chiusura del sistema. Il disastro ambientale è aggravato ove commesso in un'area protetta o sottoposta a vincolo o in danno di specie animali o vegetali protette.</p>	<p>La definizione del delitto si avvicina a quella elaborata dalla Cassazione, che per la configurazione del disastro ambientale ha affermato che "è necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone" (Cass., Sez. V, sent. n. 40330 del 2006).</p> <p>In seguito, conformemente a tale orientamento, la Cassazione è pervenuta ad isolare alcuni requisiti che caratterizzano la nozione di disastro specificamente nella potenza espansiva del nocumento e nell'attitudine a mettere in pericolo la pubblica incolumità (Cass, Sez. III, sent. n. 9418 del 2008).</p>
--	---	---